

COMUNE DI PANDINO

PROVINCIA DI CREMONA

Il sottoscritto Ruberti Dott. Stefano, Revisore Legale dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 17.11.2016, esprime il seguente

PARERE SULLA APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – ART. 3 COMMA 55 LEGGE NR. 244/2007 E S.M.I. – ANNO 2018

Premesso

- l'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. stabilisce che Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'[articolo 42](#), comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 3, comma 56 prevede altresì che l'individuazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuata con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 89 del D. lgs. n. 267/2000;
- dato atto che il programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma prevede l'affidamento di un coordinatore tecnico scientifico PARCO DEL TORMO , per un importo previsto di Euro 10.000;

Considerato che

- L'ente non si trova in condizioni di potenziale deficitarietà strutturale e dissesto, come previsto dal D.M. 18/02/2013;
- Ha attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti;
- È in regola con l'invio della certificazione del saldo finanziario;
- E' stato approvato dal Consiglio Comunale il D.U.P. 2018-2020;
- È stato approvato il conto del bilancio dell'esercizio 2016;

Rilevato che

- l'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, ha stabilito che, **a decorrere dal 2011**, la spesa annuale riferita agli incarichi di studio ex art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, che richiedono sempre la consegna di una relazione scritta ed agli incarichi di consulenza, che si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno, **non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009**;
- il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" laddove dispone che, **a decorrere dall'anno 2014**, le amministrazioni pubbliche non possano conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore rispetto alla spesa per

il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al **4,2%** **per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;**

Evidenziato che

- con riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del citato D.L., l'ammontare della spesa di personale risultante dal conto annuale dell'anno 2012 risulta pari ad euro 1.111.918,00 e, pertanto, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e co.co.co. ammonta ad euro 46.700,56;
- l'art. 47 del Decreto Legge 66/2014, che i Comuni concorranno alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, precisando che la riduzione sarà operata secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
- per l'esercizio finanziario **2018**, il tetto della spesa relativo agli incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, nella misura del 20% della spesa programmata per l'anno 2009 (computata in applicazione dei criteri di cui al parere della C.d.C, SS.RR, n. 7/11) ovvero nella somma di euro **15.740,80**, precisando che il suddetto limite non trova applicazione per gli incarichi coperti mediante finanziamenti aggiuntivi trasferiti da altri soggetti pubblici o privati;

Visti

- l'art. 239 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), inerente alle funzioni dell'Organo di Revisione;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Signora Maria Chiara Campanini;

L'Organo di Revisione esprime **parere favorevole** in merito alla proposta di delibera sopra citata.

Pandino (CR), addì 14 febbraio 2018.

IL REVISORE DEI CONTI

